

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1849**

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CALVI, PAGANO, BRUTTI Massimo,  
FRANCO Vittoria, DI GIROLAMO, LONGHI, FLAMMIA,  
BRUTTI Paolo, PIZZINATO, PIATTI, BRUNALE, STANISCI,  
GASBARRI, DI SIENA, MORANDO, PILONI, BASSANINI,  
VISERTA COSTANTINI, BATTAFARANO, GRUOSSO, CADDEO,  
PASCARELLA, BETTONI BRANDANI, FALOMI, PASSIGLI,  
MONTALBANO, GARRAFFA e VICINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2002

—————

Concessione di indulto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge avente ad oggetto la concessione di indulto si inserisce in un sistema di iniziative legislative già poste in essere al Senato e alla Camera dei deputati.

La modernizzazione dell'Amministrazione della giustizia deve conseguire obiettivi quali la piena affermazione del principio di legalità, il rafforzamento del sistema delle garanzie, un più efficace sistema processuale. Tutto ciò al fine di offrire maggiore sicurezza ai cittadini e maggiore autorevolezza a chi opera nella giurisdizione.

Se fosse approvato il complesso delle riforme da noi proposte si darebbe una risposta corretta alle domande dei cittadini.

Purtroppo la politica del diritto del Governo e della maggioranza ha seguito altre vie. Essa è stata segnata da riforme tese ad eludere il controllo di giurisdizione ed aggredire principi di ordine costituzionale quali l'autonomia dell'ordine giudiziario (modifica della composizione del Consiglio superiore della magistratura - CSM), il giudice naturale precostituito per legge (riforma dell'articolo 45 del codice di procedura penale attinente l'istituto della rimessione), l'indipendenza della magistratura (riforma dell'ordinamento giudiziario con la previsione di una commissione di nomina governativa che sovrintende la Corte di cassazione, della separazione delle carriere che prefigura la dipendenza del pubblico ministero dall'Esecutivo, dell'istituzione della scuola della magistratura gestita non dal CSM, organo di autogoverno, ma dalla Cassazione).

A fronte di questa situazione, si rende necessario intervenire sulle gravi conseguenze che la politica del diritto del Governo e della maggioranza ha determinato in merito alle condizioni assolutamente intollerabili nelle

quali sono costretti a vivere i detenuti nel nostro paese.

Infatti non si può non riflettere sul fatto che l'attuale sovrappopolamento degli istituti penitenziari italiani (circa 56.000 detenuti contro una capienza tollerabile di 43.000 persone, con un incremento di circa 2.000 persone nel periodo settembre 2001 - settembre 2002) è la prima causa della quasi assoluta impossibilità di perseguire con successo ogni processo rieducativo (anche in ragione della strutturale carenza di personale adibito al trattamento, di strutture per il lavoro e lo studio in carcere) e, talvolta, di assicurare compiutamente diritti fondamentali e dignità umana. E questo mentre la composizione sociale della popolazione carceraria (per circa metà costituita da tossicodipendenti ed extracomunitari) rivela drammaticamente che il carcere riproduce le medesime disuguaglianze presenti nella nostra società, e ripropone dunque, con esagerata urgenza, la medesima questione sociale.

Sappiamo bene che il carcere è, per altro verso, l'epilogo della produzione di effetti del nostro sistema penale sostanziale e processuale, e sappiamo, dunque, con quale necessaria prontezza si dovrebbe agire su quel piano, come peraltro proponiamo con le nostre iniziative legislative in materia di riforma del codice penale.

In questo quadro di sistema presentiamo il nostro disegno di legge che prevede la concessione di indulto nella misura di tre anni, per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e commessi entro la data del 31 dicembre 2001 (articoli 1 e 5).

Restano escluse dall'applicabilità di indulto le pene per reati gravi e di particolare allarme sociale (articolo 3); in particolare,

l'indulto non si applica alle pene irrogate per i delitti di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di partecipazione ad associazioni sovversive, di riduzione in schiavitù, di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale,

di riciclaggio, di delitti contro la pubblica amministrazione, di estorsione e di usura. Infine, l'indulto non è applicabile ai delinquenti professionali o abituali ed è revocato automaticamente a chi, avendone usufruito, commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più delitti.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Condizioni di applicabilità dell'indulto)*

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive inflitte ai condannati che hanno subito, in relazione al processo che si è concluso con la irrogazione della pena della reclusione, la restrizione massima della libertà personale per un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

## Art. 2.

*(Revoca dell'indulto)*

1. Il beneficio dell'indulto è revocato automaticamente se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due anni. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei cinque anni successivi al termine di cui al periodo precedente, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni.

## Art. 3.

*(Esclusioni oggettive dall'applicazione dell'indulto)*

1. L'indulto non si applica alle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:

*a)* associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;

*b)* associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, prevista dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delitti commessi avvalendosi della condizione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo;

*c)* sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630, commi primo, secondo e terzo, del codice penale;

*d)* partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-*bis*, primo comma, del codice penale;

*e)* riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

*f)* prostituzione e pornografia minorile, di cui agli articoli 600-*bis* e 600-*ter* del codice penale;

*g)* violenza sessuale e reati sessuali di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale;

*h)* riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale;

*i)* delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e dal codice penale militare di pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti;

*l)* estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale;

m) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale.

Art. 4.

*(Esclusioni soggettive dall'applicazione dell'indulto)*

1. L'indulto non si applica nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali.

2. L'esclusione del beneficio non si applica se la dichiarazione di abitualità o professionalità, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata revocata o sia estinta.

Art. 5.

*(Termine di efficacia)*

1. L'indulto ha efficacia per i delitti commessi sino al 31 dicembre 2001.

Art. 6.

*(Termine di applicazione)*

1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



